

N. \_\_\_\_\_ prot.

Ai capigruppo consiliari

N. 69 Reg.

Al Collegio Interno



# COMUNE DI CASSOLA

PROVINCIA DI VIGENZA

## Deliberazione originale della Giunta Comunale

**OGGETTO: Riqualficazione Piazza San Giuseppe 1° e 2° stralcio.- Direttiva incarico legale in merito affidamento gara.-**

L'anno **duemilatredec**i il giorno **diciannove** del mese di **aprile** alle ore **11.30** e segg. nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con la presenza dei Signori:

		Presenti	Assenti
PASINATO SILVIA	SINDACO	X	
MIOTTI EGISTO	VICE - SINDACO	X	
TESSAROLO MARCELLINO	ASSESSORE	X	
MANOCCHI SIMONE	ASSESSORE		X
STRAZZABOSCO CORRADO	ASSESSORE		X
TOSATTO DAVIDE	ASSESSORE		X
ZONTA MARCO	ASSESSORE	X	
TONIOLO ALBERTO ANTONIO	ASSESSORE	X	

e con la partecipazione del Segretario Generale **dott. Giuseppe G. Schiavone**.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

- Servizio Affari Generali
- Servizio Economico – Finanziario
- Servizio Urbanistica – Edilizia Privata
- Servizio Lavori Pubblici
- Servizio Manutenzioni – Prot. Civile
- Servizio Polizia Locale

Il Sindaco  
Dott.ssa Silvia Pasinato



PREMESSO:

- CHE con deliberazioni di G.C. n. 243 del 08.11.2012 e n. 7 del 17.01.2013 sono stati approvati i progetti esecutivi di riqualificazione piazza san Giuseppe, rispettivamente 1° stralcio, riguardante la parte sud della chiesa, dell'importo di € 220.000,00 di cui € 149.706,04 per lavori a base d'appalto compresi oneri di sicurezza cantieri e 2° stralcio, riguardante la parte ovest della chiesa, dell'importo di € 120.000,00 di cui € 74.008,00 per lavori a base d'appalto compresi oneri di sicurezza cantieri;

- CHE è stata indetta la gara per l'appalto dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. precisando sarebbe stata aggiudicata al concorrente che presentava il prezzo più basso calcolato tra la somma dei due stralci, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, determinato mediante offerta prezzi unitari ai sensi dell'art. 82, comma 2 - a) del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e con le modalità di cui all'art. 119 del DPR n. 207/2010;

- CHE con nota del 08.02.2013 prot. 1449 sono state invitate a partecipare alla gara n. 6 ditte e che alla data fissata per la presentazione dell'offerta, 12.03.2013, sono pervenuti tutti i n. 6 plichi sigillati riportando le seguenti risultanze:

• TORRESAN s.n.c.	€ 208.807,00
• BANO COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.	€ 199.985,50
• COSTRUZIONI DALLA LIBERA srl	€ 159.076,092
• BATTAGLIN COSTRUZIONI s.r.l.	€ 196.903,25
• COSTRUZIONI IMMOBILIARE GIARDINO s.r.l.	€ 174.643,72
• L.M. COSTRUZIONI GENERALI srl Unipersonale	€ 177.922,17

- CHE in sede di gara la ditta Battaglin ha evidenziato la mancanza nelle offerte di tutte le altre ditte della dichiarazione prevista dall'art. 119 comma 5 del DPR n. 207/2010 in merito alle lavorazioni a corpo nonché la dichiarazione sugli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale di cui all'art. 86, comma 3-bis e art. 87 comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006, riferendosi alla sentenza del Consiglio di Stato del 28.08.2012 n. 4622 ed a una nota recente della Associazione Industriali della Provincia di Vicenza;

- CHE nel verbale di gara del 13.03.2013 la Commissione ha aggiudicato provvisoriamente l'appalto alla ditta COSTRUZIONI DALLA LIBERA S.R.L. - VIA S. Gaetano, 17 di CASTELCUCCO (TV) per un importo di contratto riferito ad entrambi gli stralci di € 159.076,092, esplicitando le seguenti motivazioni:


"In merito alla contestazione del Sig. Battaglin, non si ritengono costituiti i presupposti per l'esclusione dalla gara delle ditte che hanno inserito nella busta n. 2 "Offerta economica" esclusivamente le liste delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto consegnate dall'Ufficio LL.PP., nonché il riepilogo dell'offerta determinante ai fini dell'aggiudicazione, come esplicitamente previsto nel disciplinare di gara allegato alla lettera di invito, in quanto:

a) nel primo paragrafo del suindicato disciplinare di gara è indicato che trattasi di contratto da stipulare a misura (sulla base di quanto stabilito nei capitolati speciali d'appalto di progetto) e che la gara è espletata mediante offerta prezzi unitari ai sensi dell'art. 82, comma 2 - a) del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. Il riferimento all'art. 119 del DPR n. 207/2010 riportato al 3° comma del "Plico n. 2 - Offerta economica" è chiaramente riferito alla sola compilazione delle liste delle lavorazioni e delle forniture, non essendo applicabile alla procedura in oggetto il comma 5 dello stesso articolo, in quanto non coerente con il citato art. 82, comma 2 - a) del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.

b) l'ufficio, a scanso di equivoci e per uniformare le varie offerte, ha predisposto e fornito alle ditte i modelli da utilizzare sia per la dichiarazione che per l'offerta a prezzi unitari, tant'è che la maggioranza dei concorrenti ha ben interpretato i contenuti degli atti;

c) ogni partecipante ha provveduto a dichiarare tra l'altro al punto e): *"di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto"*;

d) per quanto riguarda inoltre la mancata dichiarazione sugli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale di cui all'art. 86, comma 3-bis e art. 87 comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006, si ritiene opportuno precisare che nel bando e disciplinare di gara non vi è alcuna prescrizione che imponesse, a pena di esclusione, l'indicazione dei costi della sicurezza da rischio specifico o aziendale e pertanto, come riportato nel parere n. 27 del 08.03.2012 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture: *"... Il Consiglio ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che: la stazione appaltante non possa*



escludere dalla gara l'impresa che abbia omissso di indicare nell'offerta economica i costi di sicurezza aziendali, se la sanzione dell'esclusione non è espressamente prevista nella *lex specialis*". Inoltre la nota della Associazione Industriali della Provincia di Vicenza del 25.02.2013 consiglia solamente le imprese concorrenti, data la non univocità di orientamento giurisprudenziale, ad evidenziare prudenzialmente i costi per la sicurezza da rischio specifico nell'offerta, anche se il bando di gara non lo preveda esplicitamente, al fine di evitare l'eventuale esclusione dalla procedura di gara."

- CHE con nota del 14.03.2013 prot. 2878 è stata trasmessa a tutte le ditte la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, allegando il suindicato verbale di gara;

- CHE con nota del 14.03.2013 prot. 2879 è stata richiesta alla ditta Costruzioni Dalla Libera srl la presentazione di giustificazioni in merito all'offerta, che presenta un ribasso particolarmente basso, ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

- CHE in data 18.03.2013 prot. 2982 è pervenuta la nota dello studio legale Meneguzzo per conto della ditta Battaglin, che invita l'Amministrazione Comunale, per le stesse motivazioni addotte in sede di gara e più sopra indicate, "a non procedere all'aggiudicazione definitiva alla ditta Costruzioni Dalla Libera srl e - previa esclusione delle altre ditte partecipanti per l'omissione delle predette dichiarazioni, richieste dalla legge a pena di inammissibilità - ad aggiudicare la gara a Battaglin Costruzioni srl."

- CHE al fine di valutare dal punto di vista giuridico le ragioni della ditta Battaglin ed individuare le procedure più opportune da attivare per evitare eventuali ricorsi e quindi il conseguente rallentamento nell'affidare ed eseguire i lavori, si ritiene opportuno avvalersi di un legale di fiducia con competenze specifiche e specialistiche nel campo del diritto amministrativo a supporto dell'Amministrazione e del responsabile del procedimento;

- VISTO l'art. 10 comma 7° del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. in base al quale "nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate..., i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico - finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali";

- CONSIDERATO che nella dotazione organica del Comune non è presente la figura dell'avvocato che potrebbe supportare il responsabile del procedimento in tal senso;

- RITENUTO pertanto opportuno affidare l'incarico di supporto di cui all'art. 10 comma 7° del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 all'avvocato prof. MARCELLO M. FRACANZANI di Padova, legale di fiducia dell'Amministrazione già ordinario di diritto amministrativo della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Udine e quindi particolarmente esperto in materia;

- PRESO atto che con nota del 12.01.2013 prot. 3860 il legale in questione ha stimato in € 2.000,00 oltre al rimborso delle spese borsuali (12,50%), l'Iva e Cassa previdenza, il preventivo di spesa per l'attività di supporto al responsabile del procedimento ai fini della corretta interpretazione delle norme in merito alla specifica procedura in corso di affidamento gara;

- VISTO l'art.125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- VISTO lo Statuto Comunale;

**Per tutto quanto sopra espresso e considerato**

## PROPONE

- Di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa che si intendono qui di seguito riportate, il responsabile del procedimento dei lavori di riqualificazione piazza San Giuseppe 1° e 2° stralcio, arch. Gianfranco Scotton, ad affidare all'avvocato prof. Marcello M. Fracanzani di Padova, legale di fiducia dell'Amministrazione, l'incarico di supporto di cui all'art. 10 comma 7° del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. per la corretta interpretazione delle norme in merito alla specifica procedura in corso di affidamento della gara e valutazione delle procedure più opportune da attivare per evitare eventuali ricorsi da parte delle ditte concorrenti;

### PARERI EX ARTT. 49 D.Lgs n. 267/2000

Il Responsabile del Servizio LL.PP. esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

FIRMA Scotton arch. Gianfranco

DATA

18 APR. 2013

Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

FIRMA Minuzzo Rag. Annalisa

DATA

18 APR. 2013

Il Responsabile del Servizio Ragioneria attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

FIRMA Minuzzo Rag. Annalisa

DATA

18 APR. 2013

### LA GIUNTA COMUNALE

- VISTA la proposta di deliberazione
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

### DELIBERA

- Di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa che si intendono qui di seguito riportate, il responsabile del procedimento dei lavori di riqualificazione piazza San Giuseppe 1° e 2° stralcio, arch. Gianfranco Scotton, ad affidare all'avvocato prof. Marcello M. Fracanzani di Padova, legale di fiducia dell'Amministrazione, l'incarico di supporto di cui all'art. 10 comma 7° del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. per la corretta interpretazione delle norme in merito alla specifica procedura in corso di affidamento della gara e valutazione delle procedure più opportune da attivare per evitare eventuali ricorsi da parte delle ditte concorrenti;

- di trasmettere copia del presente atto al Collegio di controllo interno per le verifiche di cui all'art. 147 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.-

Con successiva votazione unanime, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. L.vo 18 agosto 2000.-


UT/MZ

Direttiva x incarico avv. Fracanzani PIAZZA S.GIUSEPPE.doc

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Giuseppe Gianpiero Schiavone



**IL SINDACO-PRESIDENTE**

Silvia Pasinato

**SOGGETTA A :**

**TRASMISSIONE SERVIZIO**

(art. 4 L.241/90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

- ✓ pubblicazione sul sito informatico comunale
- ✓ comunicazione al proponente

- Affari generali - Assistenza - Cultura
- Demografici e Statistici - Commercio
- Economico -Finanziario
- Urbanistica - Ed. Privata -CED-SUAP
- Lavori Pubblici -Patrimonio e demanio
- Manutenzioni -Prot.Civile
- Polizia Locale

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giuseppe G. Schiavone

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

N. Reg. Cron. 101 Copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di questo Comune di Cassola per giorni 15 consecutivi dal

26 APR. 2013



p. **Il Funzionario Ufficio Segreteria**

~~ISTITUTORE AMMINISTRATIVO~~

*Giuseppe G. Schiavone*

La presente deliberazione é rimasta ininterrottamente pubblicata sul sito informatico di questo Comune di Cassola fino al \_\_\_\_\_

**Il Messo Comunale**



**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'**

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio e sul sito informatico del Comune per cui la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Li, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**